

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciotto del mese di marzo, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 12

Modifica al Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47 del 29 luglio 2014, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che con legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014), è stata disposta l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dall'anno 2014;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della citata legge n. 147 del 2013, la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Che, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Che l'articolo 1, commi 690 e 692, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che la IUC sia applicata e riscossa dal comune, che designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta medesima;

Che l'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 147 del 2013 stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale il Comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Che Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47 del 29 luglio 2014, in conformità delle disposizioni legislative che disciplinano la materia, ha approvato il Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Considerato che la disciplina dell'IMU e della TASI, componenti della IUC, è stata oggetto di modifiche e integrazioni, da ultimo la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ne hanno mutato alcuni elementi significativi di cui è necessario tener conto;

Che, in particolare, l'articolo 1, commi 639 e 669, della legge n. 147 del 2013, come modificati dall'articolo 1, comma 14, lettere a) e b), della legge n. 208 del 2015, prevede la sottrazione dell'abitazione principale, già esente dall'IMU, dal campo di applicazione della TASI. L'esenzione dalla TASI si realizza sia quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale), sia quando è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione in ogni caso delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddetti immobili di lusso);

Che l'articolo 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, modificato dall'articolo 1, comma 14, lett. d), della legge n. 208 del 2015, stabilisce che, nel caso in cui l'unità immobiliare – sempre con esclusione di quelle di lusso – sia detenuta da un soggetto (diverso dal possessore) che la destina ad abitazione principale, la TASI è dovuta soltanto dal possessore che effettua il versamento nella percentuale stabilita dal comune nel Regolamento relativo all'anno 2015;

Che Roma Capitale ha fissato la misura della TASI, per gli anni 2014 e 2015, a carico del possessore nella percentuale dell'80% (art. 20 del Regolamento IUC approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 47 del 29 luglio 2014);

Che ai sensi della lettera 0a), articolo 13, comma 3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotta dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015, l'abitazione data in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado non è più equiparata all'abitazione principale e quindi non gode più del regime agevolativo previsto per quest'ultima (esenzione IMU/TASI), ma gode soltanto di una riduzione del 50% della base imponibile sia dell'IMU che della TASI, purché sussistano le condizioni prescritte dalla citata lettera 0a) dell'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011;

Che l'articolo 1, commi 53 e 54, della legge n. 208 del 2015, intervenendo, rispettivamente, sull'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e sull'articolo 1, comma 678, della legge n. 147 del 2013, dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU e la TASI, determinate applicando le aliquote stabilite dal comune, sono ridotte al 75 per cento;

Che per i cosiddetti "Fabbricati merce", già esenti dall'IMU (ex art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201 del 2011), viene previsto un regime di favore anche per la TASI, stabilendo che ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, si applica una aliquota ridotta pari all'1 per mille, con possibilità per i Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o in diminuzione fino all'azzeramento (ex art. 1, comma 678, L. n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 14, lett. c), L. n. 208 del 2015);

Che l'articolo 13, comma 2, lett. a) del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 208 del 2015, estende l'esenzione dall'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Che l'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 introduce l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli che sono: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Che, conseguentemente all'esenzione sopra richiamata, sono eliminati: il moltiplicatore pari a 75, prima riservato per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), nonché le riduzioni a scaglioni previste per i medesimi soggetti dall'articolo 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201 del 2011;

Che, l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015 prevede che i Comuni possano mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI (massimo 0,8 per mille) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Che, alla luce del nuovo quadro normativo che disciplina la TASI, non appare coerente il mantenimento della detrazione per l'abitazione principale;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, a decorrere dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Che Roma Capitale avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 ritiene di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che, infine, l'articolo 15, comma 1, lett. o), del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario, ha modificato le misure delle sanzioni amministrative tributarie previste dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introducendo per i ritardati od omessi versamenti dei tributi, accanto alla sanzione ordinaria del 30%, un'ulteriore sanzione pari al 15% per i pagamenti che siano effettuati entro novanta giorni dalla scadenza, e stabilendo altresì che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la predetta sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

Che l'articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, ha anticipato al 1° gennaio 2016 l'applicazione delle nuove sanzioni introdotte dal citato articolo 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 158 del 2015;

Che, pertanto, è necessario procedere all'adeguamento del Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47 del 29 luglio 2014, alle disposizioni di legge;

Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto del contribuente", al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del sopra citato

Regolamento e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47 del 29 luglio 2014;

Preso atto che, in data 29 gennaio 2016, il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Formai";

Che, in data 29 gennaio 2016, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli;

Che, in data 3 febbraio 2016, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Che lo schema di deliberazione è stato trasmesso, in data 22 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo e dell'art. 36 del Regolamento di Contabilità, ai Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli Municipali;

Che, in data 29 febbraio 2016, è stato altresì trasmesso al Municipio X per l'espressione del parere da parte della Commissione Straordinaria;

Che dal Consiglio del Municipio II non è pervenuto il parere richiesto;

Che i Consigli dei Municipi I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XV e la Commissione Straordinaria del Municipio X, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi V e XIV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio V:

- Art. 11 – comma 2, provvedere a equiparare o comunque a rivedere i moltiplicatori parte costituente della base imponibile della IMU e della TASI per quel che concerne le categorie catastali C/4: Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro (coefficienti 140) e D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro (coefficienti 65);
- Art. 11 – comma 2, provvedere ad equiparare o comunque a rivedere i moltiplicatori parte costituente della base imponibile della IMU e della TASI per quel che concerne le categorie catastali B/2 case di cura ed ospedali senza fine di lucro e catastali e D/4 case di cura ed ospedali con fine di lucro;
- Art. 11 – comma 2, provvedere a ridurre i moltiplicatori parte costituente della base imponibile per quel che concerne le categorie catastali B/6 ovvero biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie e accademie che non hanno sede in castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
- Art. 13, comma 1, inserire la lettera r “l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta, l’equiparazione all’abitazione principale opera limitatamente a una sola unità immobiliare;

Municipio XIV:

1. Capo II, art. 11 comma 7 lettera c) si richiede lo stralcio della riduzione della base imponibile per quanto riguarda gli immobili di proprietà di società di capitali, mantenendo la riduzione (50%) per quanto riguarda gli immobili di proprietà di persone fisiche;
2. in riferimento a quanto riportato in premessa ai capoversi 8 e 9 del presente schema di deliberazione di modifica al Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) e secondo quanto riportato dalla legge n. 208/2015 art. 1 comma 14 lettera d, si richiede di estendere la medesima esenzione rispetto a quanto riportato all’art. 13 comma 1 lettera b per l’IMU anche per la TASI, nello specifico al capo III, art. 24 comma 1) inserendo, a seguito della lettera g), la lettera h) con espressa dicitura: “La casa coniugale assegnata a coniuge (non proprietario), a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per la sola quota in percentuale spettante a quest’ultimo, mantenendo il restante a carico del possessore”;

Che l’Ufficio in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi V e XIV ha rappresentato quanto segue:

Municipio V:

- le richieste di modifica dell’art. 11 non vengono accolte in quanto in contrasto con la normativa primaria (art. 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni);

- la richiesta di modifica dell’art. 13 non viene accolta in quanto introdurrebbe un’ipotesi di esenzione tributaria non espressamente contemplata dal legislatore nazionale. Si evidenzia che il legislatore con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, e successive modificazioni, ha confermato, anche ai fini IMU, la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Detta potestà incontra, tuttavia, in campo tributario alcuni limiti espliciti, che si sostanziano nell’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché nella quantificazione dell’aliquota massima dei singoli tributi. In materia di esenzioni, non sussiste, pertanto, l’ampia autonomia regolamentare stabilita dal summenzionato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, proprio perché un eventuale esonero dal pagamento del tributo andrebbe ad incidere sull’individuazione delle fattispecie imponibili, rappresentando – quest’ultima – uno dei limiti inderogabili, posti dall’art. 52 all’autonomia regolamentare dei Comuni. Le esenzioni sono, dunque, tassative e sono solo quelle elencate dalla normativa primaria;

Municipio XIV:

1. la richiesta non viene accolta in quanto si pone in contrasto con l’art. 13, comma 3, lett. b), del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, e successive modificazioni;
2. la richiesta non viene accolta in quanto non è pertinente, stante la sottrazione dell’abitazione principale dal campo di applicazione della TASI disposta dall’art. 1, commi 639 e 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’art. 1, comma 14, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri dell’Assemblea Capitolina

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di modificare il Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 29 luglio 2014, come di seguito indicato:
 - A) all’articolo 1, comma 1, le parole “a norma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni” e la parola “ulteriori” sono eliminate;
 - B) all’articolo 4, comma 1, le parole “nell’anno 2013” sono eliminate;
 - C) all’articolo 11, comma 6, il periodo “Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75” è eliminato;
 - D) all’articolo 11, il comma 7 è così riformulato:

“7. La base imponibile è ridotta del 50%:

 - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'articolo 3, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente. La dichiarazione è redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e inoltrata al Dipartimento Risorse Economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.”;

E) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.”;

F) all'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole “A/1, A/8 e A/9” è aggiunto il seguente periodo: “ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”;

G) all'articolo 13, comma 1, la lettera e) è così riformulata:

“e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo presenta, a pena di

decadenza, apposita dichiarazione nei termini e con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo”;

H) all’articolo 13, comma 1, la lettera o) è così riformulata:

“o) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale”;

I) all’articolo 16, comma 1, la lettera b) è così riformulata:

“b) una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso.”;

L) all’articolo 16 il comma 2 è soppresso e il comma 3 è rinumerato comma 2;

M) l’articolo 19, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, siti nel territorio di Roma Capitale.”;

N) all’articolo 20, comma 1, dopo le parole “all’articolo 19” è inserito il seguente periodo: “escluse quelle destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

O) all’articolo 20, comma 2, le parole “Salvo quanto disposto nei commi 3, 4 e 5” sono sostituite con le parole “Salvo quanto disposto nei commi 3, 4, 5 e 6”;

P) all’articolo 20, dopo il comma 5 è aggiunto il comma 6 con la seguente formulazione:

“6. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore nella misura pari all’80 per cento, calcolato applicando l’aliquota vigente.”;

Q) all’articolo 23, i commi 5 e 6 sono così riformulati:

“5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 3.

6. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è pari all’1 per mille, e può essere aumentata sino al 2,5 per mille o diminuita fino all’azzeramento.”;

R) l’articolo 25 è abrogato;

S) all’articolo 26, il comma 7 è abrogato;

T) all’articolo 30, il comma 1 è così riformulato:

“1. Per l’omesso o insufficiente versamento della IUC, ovvero delle sue componenti IMU e TASI, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”;

- U) all’articolo 34, la parola “2014” è sostituita con la parola “2016”;
- V) l’allegato A) parte integrante del Regolamento, concernente i Servizi indivisibili ex art. 1, comma 682, lett. b-2), legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

“SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 1, comma 682, lett. b-2), legge 27 dicembre 2013, n. 147

ENTRATA		
TRIBUTI	RISORSA	2016
	TASI	123.420.000,00

SPESA	
Attività culturali, educative e manutenzioni del patrimonio artistico	144.177.703,39
Pubblica sicurezza e vigilanza	1.197.536,18
Mobilità e trasporto	394.328.408,19
Servizi di informazione	6.289.592,98
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica	36.319.666,11
Servizi per il turismo e per lo sport	5.517.102,40
Servizi relativi allo sviluppo urbano	30.320.661,00
Servizi socio-assistenziali	204.332.188,21
Tot. Servizi indivisibili	692.482.858,46

- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI), come modificato dal presente dispositivo. Il testo del predetto Regolamento con le modifiche è riportato nell’allegato sub 1), parte integrante del presente provvedimento.

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPRENSIVO DELLE
DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E IL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI).**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel territorio di Roma Capitale, limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO I

Imposta unica comunale (IUC)

Articolo 2

Presupposti dell'imposta unica comunale

1. L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3

Componenti dell'imposta unica comunale

1. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili di Roma Capitale, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono contenute, rispettivamente, nei Capi II e III del presente regolamento. L'applicazione della tariffa rifiuti (TARI) è disciplinata con apposito regolamento.

Articolo 4

Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa da Roma Capitale per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio, ad eccezione della componente riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) che è accertata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 5

Dichiarazione IUC

1. I soggetti passivi dei tributi IMU e TASI, che compongono l'imposta unica comunale, presentano la dichiarazione IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da Roma Capitale, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro i termini di cui al comma 1.

3. Nella dichiarazione devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente presso Roma Capitale, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione; d) per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale; e) tramite posta elettronica certificata (PEC).
5. Ai fini della dichiarazione IUC, restano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), qualora non siano intervenute modificazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta, ovvero per le quali è prescritta la presentazione ai sensi decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

CAPO II

Imposta municipale propria (IMU)

Articolo 6

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio di Roma Capitale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 7

Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 8

Terreni considerati aree non fabbricabili

1. Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati nell'articolo 7, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali a condizione che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 9

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 6, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Articolo 10

Riserva del gettito IMU allo Stato

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti da Roma capitale e che insistono sul proprio territorio.
2. I comuni possono aumentare l'aliquota standard dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; in questo caso il maggior gettito IMU è destinato a Roma Capitale.
3. La quota di imposta riservata allo Stato è versata contestualmente a quella spettante a Roma Capitale, secondo le modalità indicate nell'articolo 17.

Articolo 11

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili di cui all'articolo 6.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 19 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 11 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

- dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
- 7. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'articolo 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente. La dichiarazione è redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e inoltrata al Dipartimento Risorse Economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.

Articolo 12

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'Assemblea Capitolina con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.
3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
4. L'aliquota di base pari allo 0,76 per cento può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, a condizione che non siano classificati nel gruppo catastale D.
5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno in cui l'imposta stessa si riferisce.
6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.

Articolo 13 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria:
 - a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nonché quelle considerate direttamente adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 16, ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento;
 - b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ad eccezione di quelle rientranti nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9; ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione nei termini e con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - f) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - g) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - l) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - m) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - n) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - o) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale;
 - p) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - q) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
3. Nei casi stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il soggetto passivo presenta, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di spettanza dell'esenzione, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale eventualmente

predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 14

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'importo della detrazione può essere elevato, con deliberazione di cui all'articolo 12, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. La detrazione di euro 200 di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Articolo 15

Abitazione principale e pertinenze della stessa

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 16

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso.
2. L'equiparazione si estende, con le limitazioni previste dall'articolo 15, comma 2, anche alle pertinenze delle unità immobiliari di cui al comma 1.

Articolo 17

Versamenti

1. L'imposta municipale propria è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 per gli enti non commerciali, effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti

pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo le modalità e i termini previsti all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro i predetti termini, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate, rispettivamente, entro il 16 giugno e il 16 dicembre, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2014.
5. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
6. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.
8. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tale ipotesi, il versamento si può considerare effettuato dal soggetto passivo nei seguenti casi:
 - a) se il pagamento viene effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;
 - b) se il pagamento viene effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.
9. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data di nomina deve presentare, relativamente agli immobili siti in Roma Capitale, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 12,00; se l'imposta è superiore a euro 12,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare, secondo le modalità previste dal comma 2.

Articolo 18 **Dichiarazione IMU**

1. I soggetti passivi, nei casi disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro i termini di cui al comma 1.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta relativa al medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio.
4. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante; b) a mezzo fax; c)

consegnata direttamente presso Roma Capitale, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione;
d) per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale; e) tramite posta elettronica certificata (PEC).

5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

CAPO III **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Articolo 19

Presupposto della TASI

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria. escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, siti nel territorio di Roma Capitale.

Articolo 20

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 19, escluse quelle destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Salvo quanto disposto nei commi 3, 4, 5 e 6, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul medesimo immobile, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura pari al 20%, calcolato applicando l'aliquota vigente; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta soltanto dal possessore nella misura pari all'80 per cento, calcolato applicando l'aliquota vigente.

Articolo 21

Base imponibile

1. Base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 11 del Capo II.

Articolo 22

Servizi indivisibili

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili individuati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 23

Determinazione delle aliquote

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'Assemblea Capitolina con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le aliquote della TASI sono determinate in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi individuati ai sensi dell'articolo 22 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento.
4. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 3.
6. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari all'1 per mille, e può essere aumentata sino al 2,5 per mille o diminuita fino all'azzeramento.

Articolo 24

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa per i servizi indivisibili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
2. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione indicata al comma 1, lett. g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 25

Detrazione per l'abitazione principale (abrogato)

Articolo 26

Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari al 50 per cento della TASI dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo le modalità e i termini previsti all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro i predetti termini, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si fa luogo al versamento se la TASI annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10,00; se la TASI è superiore a euro 10,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare, secondo le modalità previste dal comma 2.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del CAPO II, dettate per l'imposta municipale propria, in quanto compatibili.

CAPO IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 27

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è designato un funzionario responsabile cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 28

Accertamento

1. Roma Capitale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.
3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) inviare al contribuente questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione da spese e diritti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. Una percentuale del gettito derivante dall'attività di accertamento può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari di Roma Capitale e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
7. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente di cui al Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011, e successive modificazioni.

Articolo 29

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli importi o dei maggiori importi accertati. Si applicano, altresì, le disposizioni sulla riscossione frazionata di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 30

Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso o insufficiente versamento della IUC, ovvero delle sue componenti IMU e TASI, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. Per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. Per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, comma 5, lett. b), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal Regolamento generale delle entrate.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 31

Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate.
3. La richiesta di rimborso va presentata a Roma Capitale, che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante a Roma Capitale, questa, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno. Lo stesso accade nel caso in cui il contribuente abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti di Roma Capitale con successivo versamento.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato a Roma Capitale, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente medesimo presenta a Roma Capitale una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. Roma Capitale, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, Roma Capitale dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni.
6. Il contribuente può utilizzare l'eccedenza del credito in compensazione con i pagamenti dovuti per l'imposta da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00.
7. Non si fa luogo a rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 12,00.

Articolo 32

Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell'amministrazione capitolina, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria.
2. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono notificati ai soggetti ed agli autori delle violazioni e sono impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie.

Articolo 33

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta unica comunale, ovvero le sue componenti IMU e TASI, sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Allegato A)

SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 1, comma 682, lett. b-2), Legge 27 dicembre 2013, n. 147

ENTRATA		
TRIBUTI	RISORSA	2016
	TASI	123.420.000,00

SPESA	
Attività culturali, educative e manutenzioni del patrimonio artistico	144.177.703,39
Pubblica sicurezza e vigilanza	1.197.536,18
Mobilità e trasporto	394.328.408,19
Servizi di informazione	6.289.592,98
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	36.319.666,11
Servizi per il turismo e per lo sport	5.517.102,40
Servizi relativi allo sviluppo urbano	30.320.661,00
Servizi socio-assistenziali	204.332.188,21
Tot. Servizi indivisibili	692.482.858,46

Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'8 aprile 2016.

Lì, 25 marzo 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRETTORE

F.to: M. D'Amanzo